

IL SINDACO
Corrado Tomasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione;

- è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
 - mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
 - nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, lì 10/01/2026

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Samanta Cavagni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/01/2026 al 25/01/2026
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 10/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

COMUNE di TEMU'
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 57
del 29/12/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASI CORRADO	Sindaco
CATTANEO ALBERTO	Consigliere
VECLANI CESARE	Consigliere
ZANI OTTAVIO	Consigliere
VENTURA ANGELO	Consigliere
TOLONI LEONARDO	Consigliere
LONGHI DANIELA	Consigliere
ZANI MAURIZIO	Consigliere
BOSCO FRANCESCO	Consigliere
FOGLIARESI FABIO	Consigliere
PAROLARI LUCA	Consigliere

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
8	3

Sono presenti i Prosciudaci Tanteri Davide Pietro e Cesari Mauro Flavio

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Corrado Tomasi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026.

Il Sindaco introduce e precisa che le aliquote dell'IMU non subiscono modifiche rispetto agli esercizi precedenti. Quindi dà lettura del prospetto riportante le aliquote.

Rilevata l'assenza di richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. F) del D.Lgs. n. 267/2000 disciplinante le competenze deliberative in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

VISTO in particolare il comma 738 che dispone: “*a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783*”;

CONSIDERATO che in base alla norma sopra citata si realizza l'accorpamento dell'IMU e della TASI, sopprimendo la doppia imposizione degli immobili;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Temù non ha mai applicato la TASI;

VISTO inoltre l'art. 3, commi 1 e 7 del D.L. 786/1981 convertito dalla Legge n. 51/1982 nonché il D.M. 31/12/1983 riguardanti i “servizi pubblici a domanda individuale”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 5 del 14/05/2020 di conferma delle aliquote IMU, delle tariffe TARI e dell'azzeramento della TASI per l'anno 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 11/12/2025 di approvazione dello schema di bilancio 2026-2028 che ha demandato all'organo consiliare, o a chi ne fa le veci, la determinazione delle aliquote d'imposta e delle tariffe, entro i termini stabiliti dall'art. 1, comma 779 della Legge 160/2019.

RICHIAMATO l'art.1, comma 757, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che: “*In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote*”.

APPURATO che con la risoluzione 1/DF/2020 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di utilizzo del prospetto di cui al comma 757 art. 1 legge di bilancio 2020 a partire dal 2021, alla luce di una lettura sistematica dei commi 756/757;

VERIFICATO che ad oggi non è stato ancora pubblicato il citato decreto all'interno del portale del federalismo fiscale e pertanto si ritiene di procedere all'approvazione delle aliquote dell'anno 2026 senza l'utilizzo del prospetto previsto dalla legge; pertanto si ritengono valide le precedenti disposizioni ancora in vigore, in particolare:

- la nota protocollo 24674 del 11.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione – Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – avente ad oggetto “*Procedura di trasmissione telematica, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche*” con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [ww.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazione d'imposta l'art. 1 cc. 748-755, L. 160/2019 fissa le misure di base dell'IMU;

RITENUTO, sulla base delle verifiche effettuate in sede di predisposizione dello schema di bilancio di confermare per l'anno 2026 le aliquote dei tributi e le detrazioni già in vigore nell'anno 2025;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'IMU in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

PRECISATO che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale per l'approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio economico-finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di STABILIRE** per l'anno 2026, sulla base delle verifiche effettuate dal servizio finanziario in sede di predisposizione dello schema di bilancio, la conferma delle aliquote e delle detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) già in vigore nell'anno precedente e precisamente:

- **ALIQUOTA DELLO 0,2% (zerovirgoladue per cento) PER LE UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE (accatastate in categoria A1-A8-A9), compresi casi assimilati, nonché per le relative PERTINENZE (max 1 per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7) – rispettando l'ESENZIONE ex lege per tutte le altre “abitazioni principali” (ed assimilazioni) e pertinenze (max. 1 per ogni categoria catastale C2,C6,C7);**

- **ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4,6 PER MILLE: PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN “USO GRATUITO” FRA PARENTI FINO AL 1° GRADO E ADIBITE DAI BENEFICIARI AD ABITAZIONE PRINCIPALE, COMPRESE LE PERTINENZE (di categoria catastale C2-C6-C7) – dando altresì atto che, qualora ne ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge e per i soli casi di parentela entro il 1° grado, si applicherà ex lege anche la RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE (sull' IMMOBILE ABITATIVO e PERTINENZA per ciascuna categoria C2-C6-C7).**

- **ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER LE UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN “USO GRATUITO” FRA PARENTI FINO AL 2° GRADO E ADIBITE DAI BENEFICIARI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (categoria catastale C2-C6-C7);**

- **ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER LE UNITÀ IMMOBILIARI ACCATASTATE NELLE CATEGORIE C2-C6-C7 ADIBITE A PERTINENZA DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE MA CHE ECCEDONO QUELLE ESENTI PER LEGGE O REGOLAMENTO;**

- **ALIQUOTA DELLO 0,46% (zerovirgolaquarantasei per cento) PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI A6, A10, B1, C1, C2 E CASCINE-BAITE MONTIVE (art. 6 del Regolamento Comunale);**

- **ALIQUOTA ORDINARIA DELLO 0,76% (zerovirgolasettantasei per cento) PER TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALI D2, D3, D4, D6, D7, D8 (da versare allo Stato);**

- **ALIQUOTA ORDINARIA DELL'1,06% (unovirgolazerosei per cento) PER TUTTE LE UNITÀ IMMOBILIARI RIENTRANTI NELLE CATEGORIE CATASTALI D1-D5 (di cui lo 0,3% da versare al Comune e lo 0,76% da versare allo Stato);**

- **ALIQUOTA ORDINARIA DELL'1,06% (unovirgolazerosei per cento) PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E PER LE AREE FABBRICABILI.**

Euro 200,00 (duecento) l'importo della detrazione ordinaria da applicare per il calcolo dell’“Imposta municipale propria” sugli immobili da destinare ad abitazione principale (compresi *assimilati*) del contribuente (solo per i casi di assoggettamento IMU, ovvero categorie catastali A1-A8-A9) e ad esaurimento sulle pertinenze ad essa asservite (censite nelle categorie catastali C2-C6-C7 e per un massimo di una unità per ciascuna categoria)

2. **Di DEMANDARE** al Responsabile del Servizio finanziario e tributario la trasmissione di copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 8 Consiglieri presenti e votanti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 –1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione

Temù, 29/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Renato Armanaschi)